

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

(Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI E ORGANISMI AVENTI NATURA ASSOCIATIVA

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Osservanza delle norme regolamentari
- Art. 3 - Destinatari dei benefici
- Art. 4 - Convenzioni
- Art. 5 - Aree di attività
- Art. 6 - Natura e tipologia dei finanziamenti e dei benefici economici
- Art. 7 - Indirizzi del Consiglio Comunale
- Art. 8 - Criteri generali di erogazione
- Art. 9 - Casi particolari

CAPO II - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

- Art. 10 - Modalità di presentazione delle domande
- Art. 11 - Esame delle domande
- Art. 12 - Decadenza

CAPO III - FRUIZIONE DI BENI IMMOBILI

- Art. 13 - Individuazione ed elenchi dei beni immobili
- Art. 14 - Finalità della concessione in uso
- Art. 15 - Soggetti beneficiari
- Art. 16 - Domanda e documentazione
- Art. 17 - Istruttoria
- Art. 18 - Assegnazione e convenzione di concessione in uso
- Art. 19 - Esclusione

CAPO IV - VANTAGGI ECONOMICI DIVERSI

- Art. 20 - Patrocinio e gonfalone comunale
- Art. 21 - Premi di rappresentanza

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 22 - Responsabilità e competenze
- Art. 23 - Forme di pubblicità
- Art. 24 - Condizioni generali di erogazione
- Art. 25 - Occupazione senza titolo formale di beni immobili

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1 - Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi e agevolazioni economiche in attuazione del principio di sussidiarietà a favore di soggetti che non perseguono finalità di lucro, operanti nell'ambito della comunità locale, ai sensi dell'art. 12 della legge 12.8.1990, n. 241; così come modificata ed integrata dalla legge 11.2.2005, n. 15.

Art. 2 - Osservanza delle norme regolamentari

1 - I singoli provvedimenti devono dare conto dell'effettiva osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente Regolamento

Art. 3 - Destinatari dei benefici

1 - La concessione di benefici finanziari e vantaggi economici può essere disposta dall'Amministrazione:

- a) A favore di soggetti e organismi aventi natura associativa quali, associazioni riconosciute e non, comitati, istituzioni, enti pubblici e privati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica per le attività e le iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale, nei settori culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, caratterizzati da impegno sociale e umanitario;
- b) Nei casi particolari di cui all'art. 9.

Art. 4 - Convenzioni

1 - La concessione di finanziamenti e benefici economici è preceduta da stipula di apposita convenzione:

- a) Quando i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire una controprestazione in termini di servizi o attività saltuarie o continuative;
- b) Quando si riferisce ad attività non occasionali; in tal caso la durata della convenzione può essere prevista in un periodo da uno a quattro anni, rinnovabile esclusivamente con atto espresso.

Art. 5 - Aree di attività

1 - Le aree di attività sono quelle previste dal Regolamento Albo Comunale delle Associazioni.

2 - L'attività amministrativa connessa all'istruttoria delle richieste di finanziamento e di benefici economici è affidata alle unità organizzative competenti per materia.

3 - In caso di conflitti di attribuzioni o qualora l'istruttoria richieda il coinvolgimento di più unità organizzative, il Segretario Comunale dispone d'ufficio l'assegnazione del procedimento istruttorio.

Art. 6 - Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici economici

1 - I finanziamenti ed i benefici erogabili ai soggetti di cui all'art. 3 possono assumere forma di:

- a) sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività (anche ordinaria) svolta ovvero da un'iniziativa organizzata da altri soggetti che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici.
- b) contributi, allorquando i finanziamenti e benefici, aventi carattere occasionale o

continuativo, sono diretti a favorire attività (anche ordinaria) e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

c) fruizione di beni immobili, a titolo gratuito o con rimborso parziale o totale del canone.

Art. 7 - Indirizzi del Consiglio Comunale

1 - Ogni anno il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, definisce:

a) l'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente destinate a contributi in denaro per le Aree di attività previste all'art. 5;

b) l'individuazione degli immobili destinati ad essere fruiti dai soggetti di cui all'art. 3.
2 - con il medesimo provvedimento, il Consiglio Comunale potrà individuare, inoltre, le aree di attività, i progetti e/o le iniziative di particolare interesse che intende privilegiare, nel corso dell'anno, sostenendoli finanziariamente.

Art. 8 - Criteri generali di erogazione

1 - L'attribuzione delle diverse forme di sostegno di cui al presente Regolamento è stabilita conformemente ai seguenti criteri:

a) misura in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, corrisponde alle esigenze della comunità locale, si integra con i servizi pubblici, manifesta una valenza comunitaria e aggregativa;

b) natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;

c) specificità del soggetto destinatario, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;

d) livello qualitativo in ordine al contenuto dell'attività ed agli aspetti organizzativi e gestionali.

2 - Il contributo in denaro concesso dal Comune non può superare il 50% dei costi complessivi sostenuti. Tale limite può essere superato solamente nel caso in cui:

a) si proceda a stipulare convenzione;

b) si proceda, in considerazione della particolare rilevanza dell'attività o iniziativa, ad approvare la sovvenzione.

3 - A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sintetica sullo svolgimento dell'attività o iniziativa stessa, accompagnata dall'elenco dettagliato delle spese sostenute con l'indicazione di fatture, parcelle, ricevute ecc. sottoscritta dal richiedente. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere copia dei documenti giustificativi.

Art. 9 - Casi particolari

1 - L'Amministrazione Comunale di Pieve a Nievole ritiene proprio compito, far crescere nella comunità locale lo spirito di solidarietà non solo al proprio interno ma anche verso altre comunità colpite da eventi che ne rendano particolarmente difficili le condizioni di vita.

2 - Contributi a favore di popolazioni o categorie sociali disagiate o svantaggiate, i cui destinatari siano quindi anche diversi dai cittadini pievarini, possono perciò essere concessi ad associazioni ed enti pubblici e privati, che operano sia a livello territoriale (Comune, Provincia e Regione) sia a livello nazionale ed internazionale, per iniziative di solidarietà sociale legate a catastrofi naturali, calamità, carestie, eventi bellici, epidemie e, più in generale, a finalità di carattere altamente umanitario. La concessione di tali contributi è approvata dalla Giunta Comunale ed ha luogo, oltre che

su domanda di rappresentanti dei soggetti interessati, anche su iniziativa del Sindaco, di ciascun Consigliere Comunale, di ciascun Assessore e di categorie, gruppi, enti o associazioni del territorio. Deve in ogni caso sempre essere prodotta una relazione che illustri esaurientemente le motivazioni dell'intervento.

CAPO II - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Art. 10 - Modalità di presentazione delle domande

1 - I soggetti di cui all'art. 3 interessati ad ottenere sovvenzioni o contributi devono presentare, come da fac-simile prodotto dall'Amministrazione, richiesta esplicitandone i motivi e fornendo tutti gli elementi utili all'esame della stessa. Si ritengono comunque indispensabili i seguenti elementi:

- descrizione e durata dell'attività
- costo presunto
- eventuali contributi di altri soggetti pubblici e/o introiti diversi
- finalità dell'intervento

2 - L'80 % dei contributi e delle sovvenzioni, definite con le modalità di cui all'art.7 del presente regolamento viene assegnato sulla base delle domande che dovranno pervenire entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio. Il restante 20% e le eventuali risorse non assegnate sono invece attribuite, in corso d'anno, sulla base di apposite richieste che dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa e/o dell'attività.

3 - I termini previsti dal comma precedente non trovano applicazione, compatibilmente comunque con le risorse ancora disponibili, per le iniziative la cui correlata richiesta di contributo e/o sovvenzione non superi l'importo di 250 Euro.

Art. 11 - Esame delle domande

1 - Previa istruttoria, la concessione di sovvenzioni e contributi è disposta, a seguito di decisione della Giunta, con provvedimento del dirigente del Settore competente per materia.

2 - Il provvedimento di concessione dovrà motivare le ragioni dell'accoglimento o del diniego.

3 - Di norma, e comunque per importi superiori a 1.500 Euro l'erogazione del contributo avviene secondo le seguenti modalità:

- a) fino ad un massimo del 30% del contributo assegnato, contestualmente all'adozione del provvedimento di concessione;
- b) il saldo, sulla base di una relazione conclusiva, relativa allo svolgimento dell'attività e/o dell'iniziativa, accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute, redatto su da scheda prodotta dall'Amministrazione. Sia la relazione che il consuntivo dovranno essere sottoscritte dal rappresentante del soggetto richiedente.

Art. 12 - Decadenza

1 - I soggetti richiedenti e assegnatari di benefici economici decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa
- non venga presentata la documentazione prescritta
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa ammessa a sovvenzione o contributo senza la preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione.

2 - Qualora il soggetto richiedente abbia ottenuto l'anticipazione di cui alla lett. a) del 3° comma del precedente articolo, è tenuto a restituirla entro i 15 giorni successivi alla pronuncia di decadenza, trascorsi i quali il Dirigente competente è tenuto ad attivare la procedura per la riscossione coattiva.

3 - La pronuncia di decadenza è disposta dal Dirigente, sentita la Giunta.

CAPO III - FRUIZIONE DI BENI IMMOBILI

Art. 13 - Individuazione ed elenchi dei beni immobili

1 - Il Consiglio comunale provvede annualmente alla individuazione dei beni immobili in proprietà od in disponibilità dell'Amministrazione comunale destinabili alla concessione in uso ad associazioni, organizzazioni di volontariato, circoli ed altri soggetti aventi natura associativa.

2 - Sulla base di tale individuazione si procede alla formazione ed all'aggiornamento degli elenchi dei beni immobili oggetto di possibile concessione.

3 - Gli elenchi riportano, per ciascun immobile, l'ubicazione, la descrizione sintetica, la superficie od estensione ed il valore locativo di mercato.

Art. 14 - Finalità della concessione in uso

1 - La concessione in uso di bene immobile è effettuata esclusivamente per il perseguimento di finalità di carattere sociale in materia di:

- assistenza e sicurezza sociale;
- attività sportive e ricreative del tempo libero;
- attività culturali;
- attività scolastiche, formative ed educative;
- tutela di valori storici, monumentali e tradizionali;
- tutela di valori ambientali;
- sviluppo economico;
- altri interventi specifici che la Giunta comunale ritenga di interesse generale della comunità locale per i valori sociali, etici, culturali espressi.

Art. 15 - Soggetti beneficiari

1 - La concessione in uso di bene immobile può essere disposta a favore di associazioni, organizzazioni di volontariato, circoli ed altri soggetti aventi natura associativa di cui all'art. 3 che svolgano la propria attività, senza fine di lucro ed in modo prevalente nelle materie indicate nell'articolo precedente.

2 - L'iscrizione nell'albo delle associazioni è condizione indispensabile per ottenere la concessione in uso di bene immobile.

3 - Non rientrano tra i soggetti beneficiari le articolazioni politico-amministrative dei partiti, le associazioni sindacali e professionali di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati.

Art. 16 - Domanda e documentazione

1 - La disponibilità alla concessione in uso degli immobili di cui all'art. 13, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità, forma oggetto di specifico bando pubblico, contenente l'indicazione del termine per la presentazione delle domande (da redigersi su apposito modello predisposto) e della documentazione da presentarsi.

2 - La domanda è redatta conformemente al modello allegato al bando e deve contenere, oltre alle informazioni identificative del soggetto richiedente, l'indicazione degli scopi sociali e del numero dei soci, i motivi della richiesta e le finalità dell'intervento proposto. La domanda deve specificare l'immobile richiesto, le caratteristiche degli spazi necessari, la durata richiesta, la disponibilità a condividere l'immobile con altri soggetti assegnatari. Nella domanda deve essere dichiarata la disponibilità da parte del richiedente di altri beni immobili (specificandone l'ubicazione ed il titolo di godimento).

3 - Alla domanda deve essere allegata copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale (o, in mancanza, una relazione contenente la previsione delle entrate e delle spese); una relazione sulle attività svolte ed il programma delle attività previste.

Art. 17 - Istruttoria

1 - L'istruttoria delle domande è compiuta da parte degli uffici dei Settori competenti per materia.

Art. 18 - Assegnazione e convenzione di concessione in uso

1 - La Giunta Comunale, considerato per ogni sede le dimensioni e caratteristiche in termini di adeguatezza all'attività sociale proposta ed all'ampiezza della base associativa, nonché la possibilità di suddividere l'uso dell'immobile fra più soggetti assegnatari, provvede alla assegnazione tenendo conto:

- del carattere di sussidiarietà/complementarietà delle attività svolte dal soggetto richiedente rispetto a compiti istituzionali propri del Comune;
- dell'ampiezza della base associativa del soggetto richiedente;
- dell'erogazione di prestazioni a favore di terzi con carattere di gratuità;
- del perseguimento di finalità di interesse generale della comunità locale, con particolare riferimento ai valori della solidarietà sociale;
- dell'originalità ed innovatività dei programmi di attività proposti;
- della necessità di disporre di una sede per lo svolgimento dell'attività sociale e/o la conservazione di materiali necessari all'esercizio dell'attività sociale.

2 - All'assegnazione degli immobili la Giunta comunale provvede mediante l'approvazione di specifica convenzione di concessione in uso da sottoscrivere con il legale rappresentante del soggetto assegnatario.

3 - La convenzione di concessione in uso del bene immobile, oltre agli elementi identificativi delle parti, dell'oggetto e degli scopi della concessione, deve contenere i seguenti elementi:

A) Durata. Il periodo di durata della concessione in uso deve essere determinato in misura non superiore a 4 anni. Tale periodo è rinnovabile a richiesta, con provvedimento espresso della Giunta comunale, in relazione al permanere delle condizioni che hanno giustificato l'assegnazione. Periodi di maggiore durata della concessione in uso possono essere concordati in relazione all'assunzione dell'impegno, da parte del concessionario, di provvedere direttamente all'esecuzione di opere di ampliamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria dell'immobile, fermo restando l'accessione gratuita di tali opere alla proprietà al termine della concessione, senza diritto ad indennizzo alcuno. Periodi di maggiore durata della concessione in uso possono essere altresì concordati in relazione alle particolari finalità sociali perseguite dal concessionario.

B) Canone. La concessione in uso del bene immobile è effettuata in corrispettivo di un canone il cui ammontare può variare dal valore di mercato alla gratuità e sarà commisurato agli scopi sociali perseguiti dai soggetti interessati, valutati secondo i seguenti criteri:

1. rilevanza di iniziative di volontariato che intervengono nel campo della assistenza alle persone;
2. rilevanza e significatività delle specifiche iniziative ed attività proposte dalle Associazioni in relazione alla loro utilità sociale ed all'ampiezza e qualità degli interessi coinvolti;
3. valenza e ripercussione territoriale. L'entità della riduzione o il comodato gratuito costituiscono il valore del beneficio concesso, che deve sempre essere evidenziato.

C) Utenze e manutenzione ordinaria. Le spese di gestione riferibili alle utenze (acqua, gas, energia elettrica, telefono, tassa rifiuti, ecc.) al riscaldamento, alle pulizie, alla manutenzione ordinaria, sono a completo carico del concessionario. Tali spese,

qualora non determinabili con misurazione oggettiva (contatori, superfici, ecc.), sono determinate a riparto forfettario predefinito.

D) Conduzione diretta. Il concessionario ha l'obbligo di condurre direttamente il bene immobile, senza possibilità alcuna di cessione ad altri, sotto qualsiasi forma. E' ammesso l'affidamento a terzi dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, per la quale è prescritto l'obbligo delle relative autorizzazioni. E' vietato adibire il bene immobile ad usi diversi da quelli pattuiti o incompatibili con la destinazione urbanistica: la convenzione evidenzia le condizioni di utilizzo dell'immobile e delle eventuali attrezzature.

E) Modifiche e migliorie. Non è ammesso, senza preventiva autorizzazione, apportare modifiche di qualsiasi specie al bene immobile in qualsiasi sua parte (anche negli impianti),

nemmeno a titolo provvisorio. Eventuali interventi di miglioria all'immobile od agli impianti effettuati dal concessionario a sue spese su autorizzazione del concedente e previo ottenimento della prescritta concessione od autorizzazione edilizia, accedono gratuitamente alla proprietà al termine della concessione, senza diritto ad indennizzo alcuno.

F) Responsabilità ed assicurazione. Il concessionario esonera esplicitamente l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, per danni a terzi od all'immobile cagionati in connessione all'uso dello stesso e per eventuali furti nell'immobile assegnato. Il concessionario è tenuto alla stipulazione di idoneo contratto di assicurazione a copertura dei rischi RCT e rischio locativo derivanti dall'attività. L'Amministrazione comunale garantisce la normale copertura assicurativa dell'immobile come da propri contratti in essere.

G) Garanzie. L'Amministrazione comunale può verificare in ogni momento la sussistenza dei requisiti che hanno consentito la concessione in uso conservando il diritto di accedere, con proprio personale, al bene immobile in concessione per verificarne le modalità di utilizzo in rapporto alla conservazione, al corretto stato d'uso, alle condizioni di sicurezza, di igiene, di decoro.

H) Condivisione della sede. L'impegno eventualmente assunto dal concessionario alla condivisione del bene immobile in concessione (sede) con altri soggetti, anche aventi finalità comuni, secondo tempi e modalità da concordare, deve essere riportato nella convenzione. Un successivo provvedimento definirà in accordo tra le parti le modalità di riparto delle spese.

I) Manutenzione straordinaria. Restano a carico della Amministrazione comunale gli oneri relativi all'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.

L) Decadenza e revoca. La decadenza della concessione in uso può essere pronunciata con atto deliberativo motivato della Giunta comunale conseguentemente:

- al mutare od al venir meno delle finalità dichiarate dal concessionario all'atto della domanda;

- all'utilizzo improprio o diverso da parte del concessionario del bene immobile (o di parte dello stesso) od alla sua cessione (totale o parziale) in uso a terzi non autorizzati dall'Amministrazione comunale;

- al mancato pagamento del canone o delle spese di gestione, previa diffida ad adempiere entro tre mesi ed accertamento di inottemperanza.

La revoca della concessione in uso può aver luogo per motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati.

M) Spese di stipulazione. Le spese inerenti la stipulazione della convenzione per la concessione in uso sono a carico del concessionario.

N) Condizioni particolari. Ulteriori elementi o condizioni particolari potranno essere previsti in convenzione a seconda della tipologia del soggetto e/o dello spazio (deposito cauzionale, altro)

Art. 19 - Esclusione

1 - Non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti norme regolamentari gli affidamenti in appalto od in concessione di servizi, per i quali gli immobili si pongono come strumentali e che devono essere, di volta in volta, normati da specifici provvedimenti tesi a disciplinare i rapporti tra le parti.

CAPO IV - VANTAGGI ECONOMICI DIVERSI

Art. 20 - Patrocinio

1 - Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni e soggetti pubblici e privati di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, iniziative che dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "con il patrocinio del Comune di Pieve a Nievole".

2 - Le richieste di patrocinio sono dirette al Sindaco e devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

3 - Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dalle competenti unità organizzative, è concesso dalla Giunta Comunale.

4 - L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

Art. 21 - Premi di rappresentanza

1 - La concessione dei finanziamenti e dei benefici previsti dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, gagliardetti, libri, litografie, prodotti tipici locali ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco, o dall'Assessore competente per materia, in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - Responsabilità e competenze

1 - La concessione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti e di vantaggi in genere, così come risultano disciplinati dal presente regolamento è operata dagli Organi di direzione politica.

2 - Agli Uffici fa capo, esclusivamente, la responsabilità connessa al rispetto delle procedure.

Art. 23 - Forme di pubblicità

1 - L'Albo dei beneficiari sarà aggiornato di anno in anno a cura del Responsabile dei Servizi Finanziari con le modalità di cui all'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 e del suo contenuto ne sarà data la massima pubblicità e facilità di accesso ad ogni cittadino dal Responsabile dell'Ufficio Segreteria nelle forme di cui agli artt. 1 e 2 del sopracitato D.P.R.

Art. 24 - Condizioni generali

1 - Il presente regolamento non si applica:

- alle varie forme di gestione dei servizi comunali;

- ai contributi concessi da altri enti pubblici a soggetti e per importi definiti, erogati tramite Comune;

- alle iniziative e attività programmate e realizzate in collaborazione fra questa Amministrazione e altri soggetti pubblici o privati - in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, da regolamenti o altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da legge o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.

2 - Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra destinatari di benefici e soggetti terzi.

3 - Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici.

4 - I soggetti titolari dei benefici sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune.

Art. 25 – Occupazione senza titolo formale di beni immobili

4 – Le occupazioni senza titolo formale di beni immobili accertate alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere regolarizzate entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta formale del Comune. Il Settore tecnico-manutentivo effettuerà entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un censimento dei beni concessi o detenuti senza titolo formale, dalle associazioni o altri soggetti.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 44 DEL 02/05/2005